



Decreto Dirigenziale n. 10 del 18/01/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 8, D.LGS N. 152/06. DITTA EUROFLEX S.P.A., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (SA), VIA C. AMATO, 128, LOC.TA' SANT'ANGELO.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

che la Ditta Euroflex s.p.a. con sede legale nel Comune di Mercato San Severino(Sa), Via C.Amato n.128, località Sant'Angelo, è titolare di autorizzazione provvisoria D.D.178 del 22.09.2006 ai sensi dell'art.12, del D.P.R 203/88 per l'attività di produzione di profilati aperti, lamiere piane e grecate, tubolari, taglio coils;

- che la Ditta Euroflex s.p.a. ha presentato in data 25.06.2009, prot.0564681, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 per modifica dell'impianto sito nel Comune di Mercato San Severino(Sa), Via C. Amato n.128, località Sant' Angelo, per l'attività di trasformazione di coils in ferro tubolari per arredamenti metallici, tubi per settore auto, tubi per tende da campeggio.

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, l' 11.03.2010 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione, da parte della Ditta, della seguente documentazione:

A) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/00 e ss.mm.ii, del legale rappresentante circa la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto;

B) certificato C.C.I.A.A. in originale ed aggiornato;

C) Versamento di € 154,94;

D) dichiarazione dei quantitativi delle materie prime lavorate;

E) dichiarazione di non assoggettabilità al regime AIA, previsto dal D.lgs., 59/05;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

INQUINANTI

		mg/Nm3	g/h
E1	Polveri	0,013	0,08
	Zinco	0,01	0,025
E2	Polveri	0,013	0,08
	Zinco	0,01	0,025
E3	Polveri	0,013	0,08
	Zinco	0,01	0,03

- che in data 08.04.2010, prot. 0307356 è pervenuta al Settore Ecologia la documentazione richiesta inella succitata Conferenza di Servizi;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi in data 11.03.2010, avvenuta con nota del 19.04.2010 prot. 337568, nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti seppure invitati alla Conferenza di Servizi, per cui si intendono acquisiti pareri favorevoli;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 26/10/2010, prot. 856623 ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico postale di € 1.179,79 per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta Euroflex s.p.a. con sede legale nel Comune di Mercato San Severino(Sa), Via C.Amato n.128 località Sant' Angelo, legale rappresentante Maccauro Gerardo, nato a Benevento il 05.06.1939, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06 per modifiche all'impianto sito nel Comune di Mercato San Severino (Sa), Via C.Amato n.128 località Sant' Angelo, per l'attività di coils in ferro tubolari per arredamenti metallici, tubi per settore auto, tubi per tende da campeggio, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all' anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art.269, D.Lgs. 152/06;
- demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;
- l'obbligo da parte della Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la presente autorizzazione, non esonera la Ditta Euroflex s.p.a. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- inviare copia del presente decreto alla Ditta Euroflex s.p.a., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Mercato San Severino (SA);
- pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO